
Legge sulle guide di montagna e sullo sci

del 26 novembre 2000 (stato 1 gennaio 2011)

accettata dal Popolo il 26 novembre 2000¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Parificazione dei sessi

¹ Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono a entrambi i sessi, se dal senso della legge non risulta altrimenti.

Art. 2 Scopo

¹ La presente legge disciplina le attività delle guide di montagna e dei maestri di sport sulla neve, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza degli ospiti.

² Per attività affini in campo alpinistico e degli sport sulla neve la presente legge viene applicata per analogia.

Art. 3 Campo d'applicazione

¹ La legge viene applicata all'insegnamento, accompagnamento e alla guida di turisti contro compenso diretto o indiretto sul territorio del Cantone dei Grigioni.

Art. 4 Eccezioni

¹ Non rientrano nelle disposizioni della presente legge:

- a) le persone prive di formazione riconosciuta, che sono attive solo temporaneamente e per ospiti che essi accompagnano nel Cantone;
- b) le manifestazioni (corsi, campi ecc.) organizzate da scuole, club sportivi o simili organizzazioni, se sono limitate ai loro soci, se non vengono organizzate professionalmente e se nel luogo in cui si svolgono i corsi si rinuncia alla pubblicità;
- c) le attività sui percorsi escursionistici marcati e su terreno non difficile.

¹⁾ M 14 dicembre 1999, 413, PGC 1999/2000, 939

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 5 Formazione riconosciuta

¹ Per esercitare un'attività ai sensi degli articoli 2 e 3 occorre in linea di principio una formazione riconosciuta dal Dipartimento.

Art. 6 Autorizzazione

¹ Chi fornisce prestazioni di servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 e a tale scopo assume persone prive di una formazione riconosciuta necessita di un'autorizzazione cantonale.

Art. 7 Obbligo di assicurazione

¹ Le persone, che esercitano una delle attività che rientra nella presente legge, devono assicurarsi contro la responsabilità civile.

² Le prestazioni assicurative minime vengono fissate dal Dipartimento tenendo conto dei rischi professionali.

Art. 8 Formazione perfezionamento

¹ La formazione e il perfezionamento delle guide di montagna e dei maestri di sport sulla neve vengono garantiti di regola dalle organizzazioni professionali svizzere, la cui formazione è riconosciuta dal Dipartimento.

² In caso di necessità il Cantone può svolgere propri corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 9 Sussidi

¹ Il Cantone può versare sussidi alla formazione e al perfezionamento ai sensi della promozione turistica. Il Dipartimento stabilisce nel singolo caso i sussidi secondo i principi del Governo.

² Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva. *

2. Disposizioni penali

Art. 10 Misura della pena

¹ Le contravvenzioni alla presente legge e agli atti legislativi complementari vengono punite con multa fino a 2000 franchi, in caso di recidiva fino a 10 000 franchi.

² In casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 11 Autorità competente

¹ Il Dipartimento giudica le contravvenzioni alla presente legge e agli atti legislativi complementari.

² La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative. *

Art. 12 * ...

3. Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge e degli atti legislativi complementari compete al Dipartimento.

² Esso può affidare singoli compiti all'Ufficio.

Art. 14 Commissione

¹ Il Governo nomina una Commissione composta da cinque a sette membri per l'alpinismo e gli sport sulla neve.

Art. 15 Disposizioni esecutive

¹ Il Governo emana disposizioni esecutive¹⁾. Esso stabilisce in modo particolare quanto segue:

- a) il terreno su cui le diverse formazioni riconosciute danno diritto all'attività;
- b) i principi di sussidiamento;
- c) i compiti e la composizione della commissione;
- d) le attività affini;
- e) i requisiti per l'autorizzazione;
- f) le regolamentazioni transitorie.

Art. 16 Abrogazione del diritto previgente

¹ La legge sulle guide di montagna e sullo sci del 2 giugno 1991²⁾ viene abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

¹ Il Governo fissa la data³⁾ dell'entrata in vigore della presente legge.

¹⁾ CSC [947.200](#)

²⁾ AGS 1991, 2494 e AGS 1995, 3413

³⁾ Posta in vigore l'11 dicembre 2000 con DG del 27 novembre 2001

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.11.2000	11.12.2000	atto normativo	prima versione	-
31.08.2006	01.01.2007	Art. 9 cpv. 2	introduzione	2006, 3331
16.06.2010	01.01.2011	Art. 11 cpv. 2	modifica	2010, 2416
16.06.2010	01.01.2011	Art. 12	abrogazione	2010, 2416

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	26.11.2000	11.12.2000	prima versione	-
Art. 9 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	introduzione	2006, 3331
Art. 11 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2416
Art. 12	16.06.2010	01.01.2011	abrogazione	2010, 2416